

1. PREMESSA

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento delle politiche per le imprese - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e l'Unioncamere promuovono la misura di agevolazione Disegni+ a sostegno delle PMI per la valorizzazione dei disegni e modelli.

Il Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (denominato "Disegni+2025" e di seguito indicato come "Bando") è stato pubblicato mediante avviso nella GURI n. 234 dell'8 ottobre 2025. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Bando, l'Unioncamere (Soggetto gestore) cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del Bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura *in house*.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale alla realizzazione del progetto di valorizzazione, in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di **€ 60.000,00 (sessantamila)**. Una maggiore percentuale di agevolazione (fino all'85%) è prevista per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere, articolo 7 del Bando.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni (articolo 1 del Bando).

Le risorse sono assegnate con **procedura valutativa a sportello**, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998¹, secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e fino all'esaurimento delle risorse stanziato dal Bando (10.000.000,00 euro). Tale dotazione potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del Bando.

In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'istruttoria delle ulteriori domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verrà sospesa e potrà essere riavviata ove si liberino risorse in seguito a rinunce o revoche del contributo concesso ovvero in caso di rifinanziamento della misura.

¹ Il 1° gennaio 2026 è divenuto operativo il Codice degli incentivi (decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184), in attuazione dell'art.3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, che all'art.25 recita:

1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.



In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è prevista, ai sensi dell'art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Soggetto gestore, che ha a tale scopo istituito un Gruppo di lavoro dedicato (Determinazione Dirigenziale n. 172 del 12 maggio 2026), che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal Bando nonché, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa richiedente, effettua un esame di merito del progetto di valorizzazione di un disegno/modello (singolo o multiplo) oggetto della richiesta di agevolazione.

Il Gruppo di lavoro è affiancato da professionalità esterne con expertise specifiche in materia di proprietà industriale, finanza agevolata e RNA, diritto amministrativo che si attivano durante l'intero iter istruttorio anche più tecnicamente per presidiare i punti di controllo nelle casistiche più complesse e delicate.

Per attività di verifica e controlli, il Gruppo di lavoro può essere affiancato dagli uffici delle Camere di commercio preposti alle attività di vigilanza e controllo, nonché, ove se ne ravvisi la necessità, anche da professionalità esterne.

Di seguito si forniscono le principali indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti a cui si atterrà il Gruppo di lavoro nell'attività istruttoria, ferma restando l'autonomia di valutazione su specifiche questioni che dovessero emergere nel corso della sua attività.

2. VALUTAZIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ'

Ai sensi dell'articolo 9 del Bando, la valutazione delle domande di agevolazione si articola in due fasi:

Fase A: verifica della **regolarità formale e della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;**

Fase B: **esame di merito del progetto** di valorizzazione del disegno/modello.

FASE A: VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria delle domande procede seguendo l'ordine cronologico del numero di protocollo assegnato a seguito della compilazione telematica.

Per ciascuna domanda, il Soggetto gestore esamina la rispondenza alle prescrizioni previste dal Bando (articoli 8 e 9) in termini di:

- ✓ modalità di **presentazione delle domande** (articolo 8): le imprese devono presentare la domanda per l'agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito www.2025disegnipiù.it e dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID personale CIE o CNS del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale. Nel caso in cui la domanda non sia presentata dal legale rappresentante dell'impresa occorre allegare la procura speciale (Allegato 4, composta da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal



legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione occorre che ci sia coincidenza tra il soggetto che ha effettuato l'accesso in piattaforma informatica attraverso SPID/CIE/CNS e il soggetto indicato nell'allegato 4 – Procura Speciale;

- ✓ possesso dei requisiti richiesti dal Bando (articolo 3): alla data di presentazione della domanda di agevolazione **le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
 - b. avere sede legale e operativa in Italia;
 - c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
 - d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e. operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
 - g. non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - h. non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - i. non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - j. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;



- k. essere in regola con l'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

I requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 alle lettere da b. a k. devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

Compatibilmente con la disponibilità di specifici strumenti di consultazione, il Gruppo di lavoro verifica la rispondenza delle dichiarazioni rese attraverso:

REGISTRO DELLE IMPRESE per:

- ✓ la sede legale e operativa in Italia;
- ✓ l'iscrizione al registro delle imprese e lo stato di attività;
- ✓ il codice ATECO/settore di attività;
- ✓ la non sussistenza dello stato di liquidazione/scioglimento e di procedure concorsuali;
- ✓ i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della domanda di partecipazione;

SITI ISTITUZIONALI [INPS](#) o [INAIL](#) per:

- ✓ l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA – BDNA per:

- ✓ l'assenza di cause impeditive ai sensi della normativa antimafia;

BANCHE DATI UIBM, EUIPO e OMPI per:

- ✓ la registrazione del disegno/modello;
- ✓ la titolarità del disegno/modello;
- ✓ la validità del disegno/modello.

In merito alle dichiarazioni attestanti, per le imprese di media dimensione, l'adempimento dell'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici (ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39), sarà richiesta la copia della polizza assicurativa unitamente ad una dichiarazione di attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Inoltre, il Gruppo di Lavoro verifica la presenza, tra le istanze pervenute, di domande di partecipazione il cui legale rappresentante abbia indicato nell'Allegato 1/2 che l'impresa:

- è iscritta nell'*Elenco delle imprese con rating di legalità* controllandone l'effettiva iscrizione nell'*Elenco delle imprese con rating di legalità* (Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e ss.mm.ii.) sul sito [AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato](#) (www.agcm.it);
- è in possesso – alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento - della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162) consultando la banca dati [Accredia](#).



Può essere agevolata una sola domanda ad impresa (articolo 5, co. 5 del Bando), e il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione e -anche appartenente ad un deposito multiplo- non deve essere stato già agevolato su precedenti bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022, Disegni+2023 e Disegni+2024 (articolo 5, co. 4 del Bando). Il Gruppo di Lavoro procede alla verifica di quanto dichiarato (o omesso di dichiarare) e all'integrazione d'ufficio dell'informazione eventualmente mancante in merito ai contributi già ricevuti sui sopra citati bandi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 4, le domande presentate da soggetti già beneficiari di agevolazione nell'ambito del bando Disegni+2023 e/o Disegni+2024 saranno prese in considerazione – nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione – solo in presenza di risorse residue disponibili al termine dell'istruttoria di tutte le altre domande presentate (articolo 9 comma 3 del Bando).

Resta assolutamente esclusa la possibilità di attivare il soccorso istruttorio e dunque sarà considerata non ammissibile e non integrabile e non verrà dunque esaminata la domanda (articolo 8 comma 9 del Bando):

- presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nell'articolo 8 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;
- presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3 o privi dei requisiti di cui all'articolo 3;
- relativa a disegno/modello privo dei requisiti di cui all'articolo 3;
- priva della Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- priva dell'Allegato 1 – Dichiarazioni firmate digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- priva dell'Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari firmate digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del disegno/modello;
- priva dell'Allegato 3 - Project plan (Progetto di valorizzazione del disegno/modello) firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- priva dell'Allegato 4 – Procura Speciale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e dal suo procuratore speciale, nel caso di presentazione della domanda da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del medesimo DPR 445/2000;
- priva di tutti i preventivi di spesa relativi ai servizi specialistici esterni richiesti di cui al comma 7, lettera e) del Bando.

e presentata da impresa che:

- risulti esclusa dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
 - abbia effettuato la registrazione del disegno modello prima del 1° gennaio 2023.
- ✓ **Completezza della Domanda di partecipazione:** la domanda generata dalla piattaforma informatica deve risultare completa e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.
 - ✓ **Completezza dell'Allegato 1 – Dichiarazioni o Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari:** gli allegati devono risultare compilati in tutte le loro parti e firmati digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti delle imprese richiedenti l'agevolazione. In caso di eventuali irregolarità o di omissioni riscontrate nella compilazione dell'Allegato 1 o dell'Allegato 2, il



Soggetto gestore richiede precisazioni e/o integrazioni ai sensi, e per gli effetti e nei limiti, dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

- ✓ **Completezza dell'Allegato 3 – Project plan:** indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti:
 - a) gli obiettivi finali e i risultati che si intende perseguire con la valorizzazione del disegno/modello, a livello produttivo e/o commerciale;
 - b) i servizi da acquisire e i relativi costi preventivati.In caso di eventuali omissioni riscontrate nella compilazione dell'Allegato 3, il Soggetto gestore richiede precisazioni e/o integrazioni.
- ✓ **Completezza dell'Allegato 4 - Procura Speciale:** nel caso di formazione e presentazione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, la procura speciale - in quanto contenente dichiarazioni da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 - deve risultare compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale.

Presenza e completezza della documentazione da allegare alla domanda:

- ✓ I **preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni** redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione intestati all'impresa richiedente, su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti, pena la non ammissibilità della spesa, che descrivano puntualmente i servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l'importo complessivo. I preventivi devono essere espressamente riconducibili al disegno/modello e devono recare data a partire dal 9 ottobre 2025; ad essi devono essere allegati – in caso di professionista o impresa individuale – il curriculum del fornitore; in caso di società invece, occorre allegare il curriculum della società e i curricula delle figure professionali impegnate operativamente nell'erogazione dei servizi. I curricula devono contenere le informazioni utili ai fini dell'esame di merito della domanda, in particolare, la coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti in termini di esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti e di professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi. I servizi specialistici esterni devono essere espletati dai fornitori il cui preventivo è stato oggetto di valutazione e approvazione da parte del Soggetto gestore.

Ai sensi dell'articolo 9 del Bando, è soggetta ad integrazione la documentazione che risulti carente sotto i seguenti profili:

- a) in caso di fornitura del servizio da parte di professionista o impresa individuale, del curriculum del fornitore;
- b) in caso di fornitura del servizio da parte di società, del curriculum della società (presentazione dell'azienda) e dei curricula delle singole professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi;
- c) preventivi con l'indicazione di prestazioni "a corpo" ovvero privi del numero o del costo unitario delle giornate/uomo in relazione alle specifiche attività da realizzare;
- d) preventivi per stampi e prototipi che includono la fornitura di materiali per la realizzazione degli stessi che possono essere oggetto di richiesta di dettaglio in merito ai suddetti materiali;
- e) preventivi che non contengono gli elementi descrittivi del servizio che sarà acquisito, necessari per la puntuale valutazione del servizio stesso.



In caso di fornitura di stampi e prototipi il Soggetto gestore può decidere di non richiedere, ad integrazione della documentazione trasmessa, i curricula dei profili professionali coinvolti, qualora reputi sufficiente la presentazione della società fornitrice.

Non è possibile attivare il soccorso istruttorio in caso di:

- mancanza di uno o più preventivi tra la documentazione trasmessa al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- preventivi di soggetti non in possesso di partita IVA.

La presentazione delle integrazioni comporterà un'ulteriore valutazione istruttoria da parte del Soggetto gestore e non determinerà necessariamente l'accoglimento delle stesse e nelle motivazioni del provvedimento di concessione verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle integrazioni.

- ✓ **L'attestazione dell'effettiva registrazione del disegno/modello**, nonché la copia della domanda, la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso. In caso di carenza di attestazione di registrazione il Soggetto gestore, provvede d'ufficio alla verifica della data di registrazione del disegno/modello, presso UIBM, EUIPO e OMPI, che dovrà essere antecedente alla data della presentazione della domanda di agevolazione (a decorrere dal 1° gennaio 2023) ed essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'agevolazione.

In caso di disegno/modello in corso di validità al momento della presentazione della domanda ma prossimo alla scadenza o decaduto al momento dell'istruttoria, ancora con possibilità di rinnovo, il Soggetto gestore richiede l'attestazione del versamento dei diritti relativi al suo mantenimento in vita, pena la non ammissibilità della domanda.

Le integrazioni documentali e le comunicazioni necessarie per le fasi istruttorie sono richieste direttamente alle imprese interessate, per conto del Soggetto gestore, da Si.Camera (sua società *in house*) tramite la PEC 2025disegnipiu@legalmail.it. Le imprese dovranno trasmettere la documentazione richiesta entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal Soggetto gestore e comunque non inferiore a sette giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

FASE B: ESAME DI MERITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL MODELLO/DISEGNO E DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le analisi, verifiche e valutazioni previste dal bando si basano su quanto fornito in sede di presentazione della domanda. Al di fuori dei casi di inammissibilità e/o non integrabilità della domanda previsti nel presente bando, il soggetto gestore, se necessario, in sede di istruttoria, richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dello svolgimento della istruttoria.

L'articolo 8 del Bando prevede che le imprese allegghino alla domanda il **progetto di valorizzazione del disegno/modello (Allegato 3 – Project plan)**, con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati.

Il Soggetto gestore, **sulla base della documentazione prodotta**, effettua (ai sensi dell'articolo 9 del Bando) un esame di merito del progetto di valorizzazione del disegno/modello alla luce dei seguenti criteri:



- a) **credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello**, in termini di:
- motivazione all'introduzione del disegno/modello;
 - aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo differenziano, ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell'impresa o dei concorrenti;
 - risultati attesi di sviluppo aziendale.
- b) **funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel *project plan***, in termini di:
- costo/opportunità dei servizi richiesti;
 - tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione.
- c) **coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti**, in termini di:
- esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
 - professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi.
- d) **congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori**, in termini di:
- costo giornata/uomo del fornitore;
 - numero delle giornate/uomo del fornitore.

Per poter procedere alla valutazione dei progetti ed alla determinazione dell'importo dell'agevolazione, il Soggetto gestore:

1. verifica la rispondenza del progetto di valorizzazione del disegno/modello alla criteriologia sopra esposta. La non rispondenza totale o parziale del progetto ai criteri previsti comporta, rispettivamente, la non riconoscibilità dell'agevolazione o la riduzione dell'agevolazione ammissibile rispetto a quella richiesta;
2. analizza le singole voci di spesa in merito all'ammissibilità della tipologia di servizio e alla congruità della spesa stessa. Con il provvedimento di concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore comunica all'impresa l'importo concesso chiarendo quali spese e in quale misura sono ritenute pertinenti e congrue.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non sono ritenute ammissibili le singole spese riportate nell'Allegato 3 – Project plan, per le quali si riscontrano:

- a) carenza del preventivo;
- b) preventivi non sottoscritti e/o non redatti su carta intestata del fornitore e/o recanti data antecedente il 9 ottobre 2025.

Il Soggetto gestore valuta non agevolabile una domanda priva di tutti i preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni richiesti.

Il Soggetto gestore può valutare non agevolabile una domanda per la quale, a seguito dell'istruttoria di merito, risulti ammissibile una sola delle spese previste relativa all'acquisizione di un servizio che, da solo, non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dichiarati nel Project plan.

Il Soggetto gestore valuta per approvazione le eventuali richieste, pervenute entro 30 giorni prima della scadenza del progetto, di variazione di fornitore a parità di servizio, oltre che, in via del tutto



eccezionale, modifiche progettuali (articolo 9 del Bando), che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso.

La valutazione di variazione fornitori e/o le figure professionali, nonché delle modifiche progettuali non può comunque prescindere dalla valutazione della richiesta iniziale e documentazione ad essa relativa: affinché possano essere valutate le spese relative al nuovo fornitore e/o nuove figure professionali è necessario che il preventivo da sostituire sia a sua volta ammissibile; inoltre, l'importo di spesa ammissibile di un nuovo preventivo per il medesimo servizio non può superare quello del preventivo sostituito.

Tali richieste sono sottoposte spiegando il motivo della variazione, tramite PEC dell'impresa richiedente all'indirizzo 2025disegnipiu@legalmail.it. Per la variazione fornitori deve essere allegato il modulo (Dichiarazione nuovi fornitori), il preventivo di spesa dei servizi per i quali si intende sostituire il fornitore, redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del Bando oltre che in caso di professionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore; in caso di società occorre allegare la presentazione della società e, altresì, i curricula delle singole professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi. L'importo massimo di spesa ammissibile di un nuovo preventivo è pari a quello del preventivo sostituito.

Le richieste di variazione fornitore non sono approvate là dove il preventivo sostituito non sia ammissibile per le motivazioni sopra esposte (“**preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni**”).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, le imprese beneficiarie dell'agevolazione, in via del tutto eccezionale, possono chiedere fino a 45 giorni prima della scadenza del progetto una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 3 mesi, con istanza motivata, che deve essere approvata dal soggetto gestore. In mancanza di tale approvazione la proroga non si intende concessa.

3. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'articolo 9 del Bando, l'istruttoria si conclude con la comunicazione formale all'impresa interessata del giudizio motivato in merito alla concessione (o meno) dell'agevolazione e, se l'esito dell'istruttoria è positivo, del relativo importo.

Preliminarmente alla decisione del Soggetto gestore di autorizzare la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, il Responsabile del procedimento/Funziario Delegato:

- effettua l'inserimento sul Registro Nazionale degli Aiuti delle agevolazioni relative alle imprese ammesse a finanziamento per verificare il massimale di aiuto concedibile;
- acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa;
- richiede il CUP necessario;
- acquisisce il COR (Codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti) in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale).

4. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dell'agevolazione (articolo 10) avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata dal Soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria, entro 80 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute, completa di tutte le eventuali integrazioni richieste.



Tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) e successive modifiche. Per le fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'attribuzione del CUP, le imprese beneficiarie sono tenute - pena l'inammissibilità della spesa - a provvedere all'integrazione elettronica dei titoli di spesa con l'apposizione del CUP secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020, ovvero a correlare la spesa all'agevolazione sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dal Ministero e comunicate tramite il Soggetto gestore (Articolo 10 comma 2 lettera b.) attraverso il sito www.2025disegnipiù.it oltre che con PEC al soggetto richiedente.

L'impresa può richiedere, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, a titolo di anticipazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.

Sul sito www.2025disegnipiù.it sono presenti le istruzioni relative alla rendicontazione delle attività svolte ed alla polizza assicurativa per le anticipazioni.

5. CONTROLLI DEI PROGETTI

In ogni momento il Soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti (Articolo 11 comma 2).

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il Soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuano – su almeno il 10% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione presso la sede delle aziende sorteggiate.